MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Art. 17

Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali

Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Versione in vigore dal 19 ottobre 2023, non più in vigore dal 17 dicembre 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
Estremi	Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145
Capo	IV — Misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-in-favore-degli-enti/art-17-incremento-del-fondo-nazionale-per-le-politiche-sociali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it